Legge regionale 11 novembre 2009 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Codice regionale dell'edilizia.

Art. 21

(Norme comuni al permesso di costruire e alla segnalazione certificata di inizio attività) (1)(9)

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività sono presentate dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere.

(10)

1 bis. Ai fini del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dalla presente legge, i competenti uffici comunali sono tenuti ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati. I soggetti di cui al comma 1 possono in sede di istanza produrre tutti i documenti ritenuti utili all'acquisizione d'ufficio di cui al presente comma.

(8)

2. Si considerano tra i soggetti a cui è riconosciuto il diritto di eseguire opere edilizie ai sensi del comma 1, oltre il proprietario:

a) il titolare di diritti di superficie, usufrutto, uso e abitazione e di altri diritti reali;

b) l'affittuario di fondo rustico;

c) il concessionario di beni demaniali;

d) il titolare di diritti edificatori riconosciuti in un contratto o in altro atto giuridico riconosciuto dalla legge;

e) il destinatario di ordini dell'autorità giudiziaria o amministrativa aventi a oggetto l'intervento.

3. I soggetti individuati nei commi 1 e 2 possono eseguire anche gli interventi realizzabili in attività edilizia libera previsti dagli articoli 16 e 16 bis, nonché gli interventi realizzabili con segnalazione certificata di inizio attività previsti dall’art. 17.

(2)(11)(12)

4. Il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività sono trasferibili, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Essi non incidono sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili oggetto di intervento, né comportano limitazione dei diritti dei terzi.

(3)(13)

5. Il permesso di costruire, una volta rilasciato, e la segnalazione certificata di inizio attività, decorso il termine di cui all'articolo 26, comma 6, sono irrevocabili e comportano, secondo quanto previsto dalla presente legge, la corresponsione del contributo di costruzione, fatta eccezione per i casi in cui l'attività edilizia autorizzata o segnalata non venga realizzata neanche in parte. I termini di efficacia del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività, anche in alternativa a permesso di costruire, sono disciplinati rispettivamente dall’articolo 23 e dall’articolo 26.

(4)(14)(17)

6. Il titolare del permesso di costruire è obbligato a comunicare al Comune l'effettivo inizio dei lavori ai fini delle verifiche previste dalle leggi aventi incidenza sull'attività edilizia, in particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate nel regolamento di attuazione di cui all' articolo 2 e dalle altre leggi di settore.

(5)(15)

7. Il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività comprendono anche le opere temporanee necessarie alla cantierizzazione dell'intervento.

(6)(16)

8. Gli interventi disciplinati dalla presente legge sono realizzabili in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e dei regolamenti edilizi solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

(7)

Note:

1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 144, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 144, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 144, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012

4 Parole aggiunte al comma 5 da art. 144, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012

5 Parole aggiunte al comma 6 da art. 144, comma 1, lettera e), L. R. 26/2012

6 Parole aggiunte al comma 7 da art. 144, comma 1, lettera f), L. R. 26/2012

7 Parole sostituite al comma 8 da art. 144, comma 1, lettera g), L. R. 26/2012

8 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 6, L. R. 13/2014

9 Rubrica dell'articolo modificata da art. 36, comma 2, L. R. 29/2017

10 Parole sostituite al comma 1 da art. 36, comma 3, L. R. 29/2017

11 Parole sostituite al comma 3 da art. 36, comma 4, lettera a), L. R. 29/2017

12 Parole aggiunte al comma 3 da art. 36, comma 4, lettera b), L. R. 29/2017

13 Parole soppresse al comma 4 da art. 36, comma 5, L. R. 29/2017

14 Comma 5 sostituito da art. 36, comma 6, L. R. 29/2017

15 Parole sostituite al comma 6 da art. 36, comma 7, L. R. 29/2017

16 Parole soppresse al comma 7 da art. 36, comma 8, L. R. 29/2017

17 Parole aggiunte al comma 5 da art. 6, comma 7, L. R. 6/2019